



**Bruxelles, 14 dicembre 2022
(OR. en)**

16075/22

**UD 285
DELECT 231**

NOTA DI TRASMISSIONE

| | |
|----------------|---|
| Origine: | Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice |
| Data: | 14 dicembre 2022 |
| Destinatario: | Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea |
| n. doc. Comm.: | C(2022) 9254 final |
| Oggetto: | REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 14.12.2022 che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda l'estensione delle possibilità di presentare dichiarazioni doganali verbalmente o con altro atto assimilato a una dichiarazione doganale nonché l'invalidamento delle dichiarazioni in casi specifici, e stabilisce le modalità dello scambio di informazioni per le dichiarazioni sommarie di entrata |

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2022) 9254 final.

All.: C(2022) 9254 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 14.12.2022
C(2022) 9254 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 14.12.2022

che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda l'estensione delle possibilità di presentare dichiarazioni doganali verbalmente o con altro atto assimilato a una dichiarazione doganale nonché l'invalidamento delle dichiarazioni in casi specifici, e stabilisce le modalità dello scambio di informazioni per le dichiarazioni sommarie di entrata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (CDU), delega alla Commissione il potere di integrare determinati elementi non essenziali del CDU, in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La Commissione ha esercitato questi poteri adottando, il 28 luglio 2015, il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione.

Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 stabilisce disposizioni di applicazione generale al fine di integrare il codice e garantirne un'applicazione chiara e corretta. Esso deve pertanto essere regolarmente aggiornato per tenere conto degli sviluppi della legislazione e dell'introduzione dei sistemi informatici nell'ambito del CDU nonché per chiarire l'applicazione di alcune formalità doganali.

Il presente regolamento delegato modificativo intende aggiornare alcune disposizioni dell'attuale regolamento delegato per tenere conto degli ultimi sviluppi in merito alla presentazione delle dichiarazioni sommarie di entrata nel contesto delle versioni 2 e 3 del sistema di controllo delle importazioni 2 dell'UE (ICS2). L'aggiornamento riguarda, in particolare, la trasmissione obbligatoria dei dati della dichiarazione sommaria di entrata da parte di operatori postali stabiliti in paesi terzi in casi particolari in cui né gli operatori postali dell'Unione né il vettore dispongono di tali dati, in quanto le merci sono solamente trasbordate nel territorio doganale dell'UE. Introduce inoltre la possibilità per alcune persone, in particolare gli operatori economici della catena di approvvigionamento diversi dal vettore, di fornire alcuni dei dati contenuti nella dichiarazione sommaria di entrata nel contesto del trasporto ferroviario, conformemente all'articolo 127, paragrafo 6, del CDU.

Gli operatori economici stabiliti nel territorio doganale dell'Unione non hanno la possibilità di presentare una dichiarazione verbale o una dichiarazione con altro atto per introdurre temporaneamente imballaggi riempiti in tale territorio e riesportarli, riempiti o vuoti. Soltanto le persone stabilite al di fuori del territorio doganale dell'Unione possono dichiarare, verbalmente o con altro atto, gli imballaggi per l'ammissione temporanea e la riesportazione, il che svantaggia gli operatori dell'UE. La modifica permetterà agli operatori dell'UE di avvalersi di formalità doganali semplificate per gli imballaggi, così da non risultare più svantaggiati. La modifica introdurrà inoltre la possibilità di applicare tale agevolazione agli imballaggi importati vuoti.

Ai sensi della precedente normativa doganale (regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario), le autorità doganali avevano la possibilità di rimborsare i dazi doganali al dichiarante/debitore in particolari situazioni in cui le merci erano consegnate a titolo gratuito ad organizzazioni caritative o filantropiche. La modifica proposta ripristinerà tale possibilità.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

La Commissione ha svolto una consultazione in conformità all'intesa comune sugli atti delegati tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea.

Gli Stati membri e tutti gli altri portatori di interessi sono stati debitamente coinvolti e periodicamente consultati sul progetto di disposizioni.

La Commissione ha consultato gli Stati membri sul progetto di testo nelle riunioni periodiche del suo gruppo di esperti (gruppo di esperti doganali). Ha consultato la comunità imprenditoriale attraverso il suo organo consultivo delle parti interessate (il gruppo di contatto per gli operatori) nelle seguenti occasioni:

- per quanto riguarda gli articoli relativi alle dichiarazioni degli imballaggi, gli esperti degli Stati membri sono stati consultati in occasione della riunione del gruppo di esperti doganali, sezione regimi speciali, del 23 giugno 2022;
- per quanto riguarda la modifica relativa all'invalidamento delle dichiarazioni, gli esperti degli Stati membri e il gruppo di contatto per gli operatori sono stati consultati in una riunione congiunta del gruppo di esperti doganali, sezione Formalità di importazione ed esportazione, e del gruppo di contatto per gli operatori del 30 giugno 2022;
- per quanto riguarda le modifiche relative all'ICS2, la comunità imprenditoriale è stata consultata in occasione di riunioni con gli operatori commerciali interessati (principalmente operatori ferroviari e postali) e di riunioni con gli esperti degli Stati membri in occasione della 47^a riunione del gruppo di esperti doganali, Sezione legislazione doganale generale, del 30 maggio 2022;
- Gli esperti degli Stati membri e il gruppo di contatto per gli operatori sono stati consultati in occasione della 48^a riunione del gruppo di esperti doganali, Sezione legislazione doganale generale, tenutasi congiuntamente con il gruppo di contatto per gli operatori, dell'11 luglio 2022.

La Commissione ha esaminato attentamente tutte le osservazioni ricevute nel corso della consultazione e ne ha tenuto conto per quanto possibile nell'atto delegato proposto.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

La base giuridica del presente regolamento è contenuta nelle deleghe di potere previste dagli articoli 131, 160 e 175 del codice.

Principio di proporzionalità

Sotto il profilo della proporzionalità, il presente regolamento rispetta i limiti del conferimento di potere concesso dai legislatori e riguarda soltanto gli elementi intesi ad adeguare più efficacemente le disposizioni giuridiche vigenti alle esigenze della pratica quotidiana delle autorità doganali, degli operatori economici e delle persone diverse dagli operatori economici.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 14.12.2022

che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda l'estensione delle possibilità di presentare dichiarazioni doganali verbalmente o con altro atto assimilato a una dichiarazione doganale nonché l'invalidamento delle dichiarazioni in casi specifici, e stabilisce le modalità dello scambio di informazioni per le dichiarazioni sommarie di entrata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione¹, in particolare l'articolo 131, lettera c), e gli articoli 160 e 175,

considerando quanto segue:

- (1) L'attuazione pratica del regolamento (UE) n. 952/2013 (il "codice") in combinato disposto con il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione² ha dimostrato che sono necessarie alcune modifiche a tale regolamento delegato al fine di adeguarlo meglio alle esigenze degli operatori economici e delle autorità doganali e di tenere conto degli sviluppi relativi alla prossima introduzione delle versioni 2 e 3 del sistema di controllo delle importazioni dell'UE (ICS2).
- (2) Al fine di chiarire che l'obbligo di fornire i dati della dichiarazione sommaria di entrata spetta, nel caso delle spedizioni postali trasbordate nell'Unione e in specifiche situazioni, all'operatore postale del paese terzo dal quale le merci sono state spedite, conformemente all'articolo 127, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 952/2013, è necessario introdurre una nuova definizione di "operatore postale di un paese terzo".
- (3) A decorrere dalla data stabilita nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione³ per l'introduzione della versione 3 dell'ICS2, deve essere possibile per persone diverse coinvolte nel trasporto di merci per ferrovia nel territorio doganale dell'Unione comunicare una parte delle informazioni della dichiarazione sommaria di entrata (presentazioni multiple). È pertanto opportuno aggiungere al regolamento delegato (UE) 2015/2446 un nuovo articolo 112 bis per introdurre tale possibilità.
- (4) Al fine di introdurre l'obbligo per gli operatori postali di paesi terzi di presentare le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata per le merci trasbordate nel

¹ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

² Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

³ Decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione, del 13 dicembre 2019, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 168).

territorio doganale dell'Unione, qualora tale operatore postale non li abbia forniti al vettore, è opportuno modificare l'articolo 113 bis del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

- (5) Gli imballaggi recanti marchi indelebili di una persona, che sono temporaneamente importati pieni e riesportati, riempiti o vuoti, possono essere dichiarati mediante dichiarazione verbale o altro atto di cui all'articolo 141 del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Poiché ciò è possibile soltanto per gli imballaggi riempiti importati da persone stabilite al di fuori del territorio doganale dell'Unione, è necessario estendere l'applicazione di tale formalità doganale semplificata agli imballaggi importati vuoti da qualunque persona, indipendentemente dal luogo in cui è stabilita.
- (6) È opportuno introdurre la possibilità di rimborsare i dazi all'importazione in situazioni particolari in cui le merci sono consegnate a titolo gratuito ad organizzazioni caritative o filantropiche. A tal fine è opportuno aggiungere, dopo lo svincolo delle merci, un nuovo motivo di invalidamento delle dichiarazioni doganali, che permetta il rimborso dei dazi all'importazione pagati conformemente all'articolo 116, paragrafo 1, del codice.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/2446,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così modificato:

- (1) All'articolo 1, è aggiunta la seguente definizione:
"54. "operatore postale di un paese terzo": un operatore stabilito in un paese terzo e da esso designato per fornire servizi internazionali disciplinati dalla convenzione postale universale."
- (2) Al titolo IV, capo 1, è inserito il seguente articolo 112 bis:

"Articolo 112 bis

Fornitura di indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata da parte di altre persone in casi specifici per quanto riguarda il trasporto ferroviario

(Articolo 127, paragrafo 6, del codice)

1. Se, in caso di trasporto ferroviario, per le stesse merci uno o più contratti di trasporto supplementari coperti da una o più lettere di vettura sono stati conclusi da una o più persone diverse dal vettore, e la persona che emette la lettera di vettura non rende disponibili le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata al proprio partner contrattuale che emette una lettera di vettura nei confronti di tale persona o del partner contrattuale con cui ha concluso un accordo di co-loading, la persona che non mette a disposizione le indicazioni richieste fornisce tali indicazioni all'ufficio doganale di prima entrata conformemente all'articolo 127, paragrafo 6, del codice.

Se non rende disponibili le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata alla persona che emette la lettera di vettura, il destinatario indicato nella

lettera di vettura che non ha lettere di vettura sottostanti fornisce tali indicazioni all'ufficio doganale di prima entrata.

2. Fino alla data stabilita conformemente all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l'utilizzazione della versione 3 del sistema di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, il paragrafo 1 del presente articolo non si applica.";

(3) all'articolo 113 bis è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. A decorrere dalla data stabilita conformemente all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l'utilizzazione della versione 2 del sistema di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, se l'operatore postale di un paese terzo non comunica le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata delle spedizioni postali a un vettore tenuto a presentare il resto delle indicazioni della dichiarazione mediante tale sistema, l'operatore postale di un paese terzo di spedizione, se le merci sono trasbordate attraverso l'Unione, fornisce tali indicazioni all'ufficio doganale di prima entrata conformemente all'articolo 127, paragrafo 6, del codice.";

(4) all'articolo 136, paragrafo 1, la lettera j) è sostituita dalla seguente:

"j) imballaggi importati pieni o vuoti e che sono destinati alla riesportazione, pieni o vuoti, quando contengono marchi indelebili e inamovibili di una persona stabilita all'interno o fuori del territorio doganale dell'Unione;"

(5) all'articolo 138, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) le merci di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettere a) e j), del presente regolamento che beneficiano dell'esenzione dai dazi all'importazione come merci in reintroduzione a norma dell'articolo 203 del codice;"

(6) all'articolo 139, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Se non sono state dichiarate utilizzando altri mezzi, le merci di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettere da a) a d) e lettere h), i) e j), si considerano dichiarate per l'ammissione temporanea a norma dell'articolo 141.

2. Se non sono state dichiarate utilizzando altri mezzi, le merci di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettere da a) a d) e lettere h), i) e j), si considerano dichiarate per la riesportazione a norma dell'articolo 141 all'atto dell'appuramento del regime di ammissione temporanea.";

(7) all'articolo 141, il paragrafo 1 è così modificato:

(a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Per le merci di cui all'articolo 138, lettere da a) a d) e lettera h), all'articolo 139 e all'articolo 140, paragrafo 1, uno degli atti seguenti è assimilato a una dichiarazione doganale o a una dichiarazione di riesportazione:"

(b) alla lettera d), i punti iv) e v) sono sostituiti dai seguenti:

"iv) se le merci di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettere a) e j), del presente regolamento si considerano dichiarate per l'ammissione temporanea a norma dell'articolo 139, paragrafo 1, del presente regolamento;

v) se le merci di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettere a) e j), del presente regolamento che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 203 del codice sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione in conformità all'articolo 138, lettera c), del presente regolamento.";

(8) all'articolo 148, paragrafo 4, è aggiunta la seguente lettera f):

"f) se le merci sono state immesse in libera pratica e sono fornite alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che le merci non sono state utilizzate o consumate nel territorio doganale dell'Unione, a condizione che:

i) la domanda è presentata entro un anno dalla data di accettazione della dichiarazione doganale;

ii) le merci sono state consegnate a titolo gratuito ad organizzazioni caritative o filantropiche che svolgono la loro attività nel territorio doganale dell'Unione e, al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale di cui al punto iii), le merci potrebbero beneficiare dell'esenzione dai dazi all'importazione se fossero immesse in libera pratica;

iii) è stata presentata, da o per conto di tali organizzazioni caritative o filantropiche, una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica con esenzione totale dal dazio all'importazione per le merci in questione entro il termine di cui al punto i).".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14.12.2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN